

Questioni relative ad una istanza di ristrutturazione con adeguamento funzionale di una stalla per suini e adeguamento del sistema di smaltimento dei liquami e obbligo di rispettare l'originaria destinazione colturale del fondo rustico

Cons. Stato, Sez. VII 28 aprile 2023, n. 4254 - Giovagnoli, pres.; Franconiero, est. - Comune di Pieve Torina (avv.ti Marino, Ortenzi e Di Pace) c. Micheli

Agricoltura e foreste - Allevamento - Fondo appartenente al demanio dello Stato e da questo affidato in gestione ad un Consorzio di bonifica montana e concesso in godimento ad una azienda agricola - Istanza di ristrutturazione e adeguamento funzionale di una stalla per suini e adeguamento del sistema di smaltimento dei liquami - Obbligo di rispettare l'originaria destinazione colturale del fondo rustico - Esclusione.

(*Omissis*)

FATTO

1 Il Comune di Torina di Pieve propone appello contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per le Marche indicata in epigrafe, che in accoglimento del ricorso del signor Roberto Micheli, anche in qualità di titolare dell'azienda agricola La Collina, ha annullato il diniego opposto a quest'ultimo dall'amministrazione comunale appellante (con nota del segretario generale in data 4 dicembre 2020) sulle istanze di permesso di costruire per realizzare su un edificio demaniale adibito a ricovero temporaneo di bestiame (stazzo), con annesso magazzino-fienile, sito nella frazione Le Rote, le seguenti opere: *«ristrutturazione e adeguamento funzionale stalla suini e corpo accessorio di realizzazione di platea»* (avente n. 51 del 22 novembre 2018) e *«adeguamento sistema smaltimento liquami da allevamento suini esistente mediante realizzazione vasca di raccolta elementi in c.a.v.»* (n. 41 del 21 novembre 2018).

2. L'istanza di ristrutturazione e adeguamento funzionale della stalla era respinta sul duplice presupposto che non era stato rilasciato *«il nulla osta da parte di tutti i proprietari dell'area»* in cui è situato il fabbricato rurale, e per il mancato rispetto della distanza di 1000 metri dell'allevamento rispetto al più vicino centro abitato (frazione Le Rote), prevista dalla legge regionale delle Marche 8 marzo 1990, n. 13 (*Norme edilizie per il territorio agricolo*; art. 9). In via consequenziale era respinta l'istanza relativa alla vasca di raccolta dei liquami.

3. Tuttavia, all'esito dell'istruttoria diretta ad accertare il regime dominicale e gestorio dell'area interessata dall'intervento edilizio principale, la sentenza di primo grado annullava il diniego impugnato.

4. Questo era ritenuto carente di motivazione innanzitutto nella parte in cui aveva escluso la legittimazione del ricorrente a realizzare i lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale dell'immobile, che pur appartenente al demanio dello Stato era da questo stato affidato in gestione al Consorzio di bonifica montana unificato dell'Alto Nera - Chienti - Potenza e Musone, il quale a sua volta *«aveva dichiarato di non avere nulla da obiettare (nulla osta del 3 dicembre 2018, in atti)»*. Al medesimo riguardo la sentenza dava atto che nella gestione dello stazzo era subentrata la Comunanza agraria di val Sant'Angelo, che a sua volta previo nulla osta del Consorzio di bonifica lo aveva concesso in godimento all'azienda agricola del ricorrente, mediante contratto di affitto di fondo rustico, nell'ambito del quale *«le opere oggetto delle istanze 41/2021 e 51/2021 sono sostanzialmente previste»*. Con riguardo alle distanze dal centro abitato era ravvisata la carenza di istruttoria del diniego, a causa del fatto che non era stato verificato se ai sensi del citato art. 9 della legge regionale 8 marzo 1990, n. 13, si trattasse nel caso di specie di nuova costruzione o di ampliamento di una preesistente e se l'allevamento avesse o meno carattere industriale.

5. Con il proprio appello, in resistenza del quale si è costituito l'originario ricorrente, il Comune di Pieve di Torina censura le sopra sintetizzate statuizioni di cui si compone la sentenza di primo grado.

DIRITTO

1. L'appello del Comune di Pieve di Torina premette che i lavori principali di ristrutturazione e adeguamento funzionale dell'immobile ne comporterebbero la trasformazione da ricovero temporaneo di bestiame, con annesso fabbricato rurale, in uno stabile destinato all'*«allevamento di circa 500 suini in ciclo produttivo trimestrale»*; sarebbe inoltre pregiudicata la *«destinazione colturale del terreno, al quale lo stazzo è asservito anche per specifica previsione negoziale»*, a causa delle emissioni derivanti dai liquami del bestiame ivi stabulato.

2. Sulla base delle descritte premesse si deduce che la sentenza avrebbe errato nell'individuare nella presente fattispecie un titolo legittimante i lavori nel contratto di affitto di fondo rustico dell'11 ottobre del 2018 e nel nulla osta del Consorzio

di bonifica del 3 dicembre successivo a favore dell'azienda agricola La Collina. In contrario si deduce che in base al contratto quest'ultima sarebbe tenuta a rispettare l'originaria destinazione colturale del fondo rustico, in conformità ai limiti dell'affitto ricavabili dalla legge regolatrice del contratto medesimo, 3 maggio 1982, n. 203 (*Norme sui contratti agrari*). Si aggiunge che i limiti connaturati alla funzione tipica del contratto di affitto agrario non sarebbero superabili nel caso di specie sulla base del nulla osta del Consorzio di bonifica, a causa del «*contenuto vago*» di questo, che dunque costituirebbe «*una mera ratifica*» non riferibile ai lavori in contestazione nel presente giudizio. Si conclude nel senso che le opere edilizie di cui alle istanze respinte con il provvedimento impugnato spetterebbe «*al solo proprietario e non ad altri*», per beni riconducibili ad opere pubbliche di bonifica montana, in allora realizzate ai sensi dell'art. 24, lett. e) della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (*Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970*), oggi devolute all'Agenzia del demanio.

3. Con riguardo alla distanza di cui al più volte richiamato art. 9 della legge regionale 8 marzo 1990, n. 13, l'appello deduce che ai sensi della disposizione di legge in questione il diniego avrebbe carattere vincolato, in presenza delle condizioni che obiettivamente qualificano l'allevamento come industriale, quale quello che intenderebbe nel caso di specie realizzare l'azienda agricola ricorrente, e che pertanto la motivazione del provvedimento di diniego sarebbe integrabile in sede di giudizio di impugnazione. Nella descritta prospettiva, malgrado il parere favorevole rilasciato dalla Regione Marche, il rapporto tra il peso del bestiame allevato e la superficie agricola a questo fine dichiarato dal ricorrente nel proprio piano di utilizzo agronomico non terrebbe conto dell'obbligo di riutilizzo dei liquami mediante spandimento, e dei limiti connessi a quest'ultima attività a causa della conformazione e alle caratteristiche dei terreni, che ridurrebbero la superficie utile a questo scopo al solo 5,64% di quella a disposizione dell'azienda agricola. In ragione di ciò viene prospettato il «*rischio grave di inquinamento e nei pressi dell'abitato*» e il «*grave disagio per via dei fortissimi cattivi odori che i liquami putrescenti per loro natura emanano*».

4. Con un ulteriore ordine di censure si contesta che il diniego a realizzare i lavori principali sarebbe stato integrato nel giudizio di primo grado, attraverso il richiamo da parte delle difese comunali alla disciplina sulle industrie insalubri di cui al testo unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, art. 216, e all'ubicazione dell'allevamento in fascia di rispetto fluviale. Al riguardo si ribadisce che l'incontestata operatività degli impedimenti in questione osterebbe comunque al rilascio dei titoli edilizi richiesti da parte ricorrente.

5. Con un'ultima censura si contesta l'annullamento del diniego della vasca di raccolta dei liquami di cui all'ulteriore istanza autorizzativa di quest'ultima, disposto in via consequenziale rispetto a quella relativa ai lavori principali, ed in relazione alla quale si reitera l'assunto che l'opera sarebbe sovradimensionata rispetto all'attività agricola.

6. Le censure così sintetizzate sono infondate.

7. Quelle concernenti il titolo a realizzare i lavori si fondano sul presupposto che questi esulerebbero dai limiti connessi alla conduzione del fondo rustico, oggetto delle ulteriori contestazioni alla sentenza di primo grado, intese a ribadire la natura industriale dell'allevamento che l'azienda agricola ricorrente intende impiantare nell'immobile demaniale all'esito dei lavori per cui ha chiesto i titoli edilizi negati, in ragione della numero di capi e del ciclo biologico per essi previsto, in tesi esorbitante i limiti insiti nell'attività agricola e nel suo indissolubile legame con il fondo rustico. Per il presupposto in questione, tuttavia, l'amministrazione comunale appellante svolge censure, oggetto del secondo motivo d'appello, dichiaratamente integrative della motivazione del provvedimento impugnato, in relazione alla quale la sentenza ha ravvisato un'insuperabile carenza istruttoria.

8. Le questioni relative alla legittimazione a richiedere gli assenti edilizi sollevate con il primo motivo d'appello non sono pertanto in grado di superare l'accertamento svolto sul punto dalla sentenza. Come sopra esposto, questo è a sua volta fondato sull'istruttoria consistita in chiarimenti presso l'Agenzia del demanio, che nel confermare la propria titolarità del bene interessato dalle istanze autorizzative di parte ricorrente, ha nondimeno rappresentato che la gestione l'area in cui è ubicato lo stazzo è devoluta al Consorzio di bonifica montana unificato dell'Alto Nera - Chienti - Potenza e Musone, che a sua volta ne ha affidato la gestione alla Comunità agraria di val Sant'Angelo, di cui l'azienda agricola del ricorrente Roberto Micheli è affittuario. Ne deriva che, come statuito dalla sentenza, il nulla osta espressamente rilasciato dal medesimo Consorzio di bonifica per i lavori in questione costituisce idoneo titolo legittimamente, in grado di superare ogni questione legata ai limiti insiti nel rapporto di affitto agrario nei confronti della medesima azienda agricola.

9. Le restanti censure vanno respinte in ragione di quanto sopra accennato, e cioè del fatto che esse vanno palesemente ad integrare la motivazione a fondamento del diniego nei confronti delle istanze autorizzative per i lavori concernenti l'immobile demaniale, e si fondano sull'erroneo presupposto che il loro rigetto avrebbe carattere vincolato. Quest'ultimo assunto è infatti smentito dall'analitica ricostruzione svolta nell'appello in ordine al preteso carattere industriale dell'allevamento di suini che l'azienda agricola ricorrente prevede di realizzare, il quale deve essere invece svolto nella competente sede procedimentale, in esecuzione della pronuncia di annullamento del diniego impugnato per carenza di motivazione resa in primo grado.

10. Le considerazioni ora svolte sono estensibili alle questioni concernenti l'asserita natura di industria insalubre dell'allevamento, alla presenza della fascia di rispetto industriale, come statuito dalla sentenza di primo grado, e infine al sovradimensionamento della vasca di raccolta dei liquami, il quale è meramente affermato.

11. L'appello deve pertanto essere respinto, per cui va confermata la sentenza di primo grado. Le spese di causa sono



regolate secondo soccombenza e liquidate in dispositivo.

(Omissis)

Fondazione



OSSERVATORIO
SULLA CRIMINALITÀ
NELL'AGRICOLTURA
E SUL SISTEMA
AGROALIMENTARE

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it